



COMUNE DI FAUGLIA

Provincia di Pisa

Piazza Trento e Trieste, 4 - C.A.P. 56043 - P. IVA: 00389450503 - Tel. 050/657311 - Fax 050/657330

www.comune.fauglia.pi.it - PEC: comune.fauglia@postacert.toscana.it

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 28/01/2022

Modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 54 del 28/10/2022

Art. 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento é adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno, di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14.03.2011.

Art. 2 Istituzione e presupposto

- 1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.lgs n. 23/2011;
- 2. L'applicazione dell'imposta decorre dal mese di aprile 2022 nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 3, Legge n. 212/2000 e dall'art. 4 comma 7 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96;
- 3. L'imposta é corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive di cui alla legge regionale in materia di turismo, ivi compresi gli immobili destinati alla locazione breve di cui all'art. 4, comma 5 ter, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, ubicate nel territorio del Comune di Fauglia.

Art. 3 Soggetti passivi

1. Sono soggetti passivi dell'imposta coloro che, non residenti nel Comune di Fauglia, alloggiano nelle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere per tali intendendosi a mero titolo esemplificativo: alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismo, strutture di turismo rurale, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'art. 4 del D.L. n. 50/2017, ubicate nel territorio del Comune di Fauglia.

Art. 4 Esenzioni

- 1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
- a) i soggetti che devono effettuare visite mediche, cure o terapie in day hospital presso strutture sanitarie, nonché coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, socio/assistenziali e/o per la riabilitazione, in ragione di due accompagnatori per paziente, limitatamente ai pernottamenti ricadenti nel periodo di ricovero o di terapia, ivi compreso il pernottamento immediatamente antecedente il ricovero o la terapia. L'esenzione trova applicazione esclusivamente sulla base di apposita certificazione della struttura sanitaria (attestante le generalità del paziente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero) che il soggiornante è tenuto a presentare al Comune per il tramite della struttura ricettiva;
- b) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche nell'ambito della propria attività istituzionale, per fronteggiare situazioni di carattere sociale e di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o per finalità di soccorso

 umanitario;

- c) il personale appartenente alle Forze dell'ordine e alle Forze armate che soggiorna per esigenze di servizio. L'esenzione trova applicazione esclusivamente sulla base di apposita dichiarazione della competente autorità pubblica (attestante le generalità del soggiornante ed il periodo di riferimento) che il cliente è tenuto a presentare al Comune per il tramite della struttura ricettiva;
- d) i soggetti minori di età inferiore a dieci anni;
- e) gli ospiti istituzionali (gemellaggi etc.);
- f) gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Fauglia.

Art. 5 Misura dell'imposta

- 1. L'imposta di soggiorno è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive di cui all'articolo 3, fino ad un massimo di 3 pernottamenti consecutivi purché effettuati nella medesima struttura ricettiva;
- 2. L'imposta è applicata con tariffa unica di euro 1,50 per persona per singolo pernottamento di una persona in strutture alberghiere, all'aperto e extra alberghiere;
- 3. La misura dell'imposta suddetta può essere soggetta a modifiche entro la misura massima stabilita dalla legge. In assenza di provvedimenti successivi di variazione dell'imposta vale la misura stabilita dall'Amministrazione con l'ultimo atto deliberativo adottato.

Art. 6 Dichiarazione, versamento dell'imposta e sanzioni

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive del Comune di Fauglia corrispondono l'imposta, contestualmente al pagamento del corrispettivo del soggiorno, al gestore della struttura stessa che provvede al relativo incasso rilasciandone quietanza. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo. Il soggetto passivo è tenuto a conservare per 5 anni la ricevuta o la fattura emessa a quietanza dalla struttura ricettiva a riprova dell'avvenuto regolare assolvimento dell'imposta, come previsto dall'art. 1 comma 161 della Legge n. 296/06 che fissa in 5 anni il termine per l'accertamento del mancato pagamento del tributo.

Art. 7 Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

- 1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Fauglia provvedono a riscuotere l'imposta, rilasciandone quietanza, e sono tenuti ad informare in multilingua, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione dell'imposta di soggiorno, della relativa entità, delle esenzioni e sanzioni;
- 2. A tal fine il gestore è tenuto a:
- a)richiedere, sulla base delle tariffe vigenti, su cui è tenuto a tenersi diligentemente informato, il pagamento dell'imposta di soggiorno contestualmente all'incasso del corrispettivo del soggiorno dell'ospite presso la struttura ricettiva e a rilasciare la relativa quietanza;
 - b) trasmettere al Comune, per ciascuna struttura ricettiva gestita, una dichiarazione trimestrale, in cui dovranno essere indicate le informazioni necessarie per la determinazione dell'imposta da versare e per l'effettuazione dei relativi controlli. In particolare, dovranno essere comunicati il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre, il relativo periodo di permanenza con espressa indicazione di quelli esenti ai sensi dell'art. 4, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo dell'imposta; sono altresì obbligati a segnalare le generalità dei soggetti passivi inadempienti, anche senza il consenso espresso dell'interessato, come prescritto dall'art.

- 24, comma 1, lett. a) del D.lgs n. 193/2003 (Codice in materia di protezione dei dati);
- La suddetta dichiarazione deve essere effettuata, per ogni singola struttura ricettiva gestita, entro 30 giorni dalla chiusura di ciascun trimestre. Il gestore dovrà conservare la relativa documentazione per 5 anni per poterla esibire a richiesta del Comune in occasione di eventuali controlli sulla corretta riscossione dell'imposta e sul suo integrale riversamento al Comune. I trimestri oggetto di dichiarazione sono i seguenti: 01 gennaio 31 marzo; 01 aprile 30 giugno; 01 luglio 30 settembre; 01 ottobre 31 dicembre;
- c) riversare al Comune, entro la medesima scadenza di cui alla precedente lettera b), l'imposta di soggiorno riscossa nel trimestre oggetto di dichiarazione, con le modalità che verranno concordate con l'Amministrazione Comunale (mediante versamento unitario di cui all'articolo 17 del Dlgs. n. 241/1997 o tramite le procedure informatiche messe a disposizione sul portale del Comune);
- d) trasmettere al Comune la dichiarazione annuale, contenente il riepiologo dei pernottamenti dell'anno solare, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, utilizzando il tracciato approvato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- e) la dichiarazione annuale deve essere prodotta, anche se negativa, alla scadenza di cui alla lettera d);
- f) esigere dall'ospite che chieda di usufruire dell'esenzione di cui all'art. 4 comma 1 la necessaria certificazione/dichiarazione della struttura sanitaria, sociosanitaria/assistenziale /autorità pubblica o privata. In mancanza di certificazione/dichiarazione l'esenzione non dovrà essere applicata.

Art. 8 Sanzioni amministrative

Ai sensi del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, i gestori delle strutture sono classificati come **responsabili d'imposta.**

- 1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471, 472 e 473;
- 2. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'articolo 7 comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981 n. 689;
- 3. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997;
- 4. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del gestore della struttura ricettiva si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.

Art. 9 Attività di controllo e accertamento dell'imposta

1. Il Comune vigilerà sull'adempimento dell'imposta, sulla sua riscossione e sul relativo riversamento al Comune stesso da parte dei gestori delle strutture ricettive. Tali soggetti hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le certificazioni/dichiarazioni, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune;

- 2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione comunale può:
- invitare i soggetti passivi, i gestori delle strutture ricettive, i gestori delle piattaforme telematiche ed i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare ad esibire o trasmettere atti e documenti inerenti la gestione dell'imposta;
- accedere, ove necessario, alla documentazione conservata presso le singole strutture ricettive e/o presso i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o gestiscono portali telematici e inerente alle dichiarazioni trimestrali (e relativi versamenti) effettuate dai gestori nei 5 anni precedenti;
- richiedere informazioni ai competenti uffici pubblici;
 - 3. In caso di irregolarità, oltre alle eventuali conseguenze penali, ai trasgressori verranno contestate le violazioni e irrogate le relative sanzioni nei modi e nella misura indicate nel presente regolamento.

Art. 10 Gettito dell'imposta

- 1. Il gettito dell'imposta, conformemente a quanto disposto dall'art. 4 comma 1 del Dlgs. n. 23/2011, è destinato a promuovere il sistema turistico locale, mediante il perseguimento delle seguenti macrofinalità:
- rafforzamento e aggiornamento degli strumenti di promozione, accoglienza e valorizzazione;
- riqualificazione e gestione dei beni culturali e ambientali locali e dei relativi servizi;
- interventi a sostegno delle strutture ricettive, con particolare riferimento alle opere di urbanizzazione che permettono una maggiore fruibilità e sicurezza degli ospiti della struttura stessa.

Art. 11 Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Art. 12 Rimborsi

- 1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione devono essere riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 7.
- 2. nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui é stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Art. 13 Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Art. 14 Pubblicità

- 1. Il presente regolamento è pubblicato all'albo pretorio on line sul sito web del Comune di Fauglia;
- 2. il presente regolamento sarà inviato al Mef per via telematica e le disposizioni ivi contenute avranno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione ai sensi dell'articolo 13 comma 15 del D.L. 201/2011.

Art. 15 Funzionario Responsabile dell'imposta

- 1. Il Funzionario, o altro soggetto/società eventualmente individuati, Responsabile dell'Imposta di Soggiorno è nominato con delibera di Giunta comunale;
- 2. Il Funzionario, o altro soggetto/società eventualmente individuati Responsabile dell'Imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo, predispone e adotta i conseguenti atti.

Art. 16 Disposizioni finali e transitorie

- 1. Le eventuali variazioni delle tariffe disposte dal Comune entro i termini di legge, ma successivamente al primo gennaio dell'anno di riferimento delle modifiche medesime, decorrono dal mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione.
- 2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge in materia, nonché il regolamento generale per la gestione delle entrate comunali.